

☐ ORIGINALE

☒ COPIA



COMUNE DI TRE VILLE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 75

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 co. 11 L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.. Ricognizione al 31.12.2017 ed atti connessi.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

1. Leonardi Matteo – Sindaco
2. Bolza Sergio
3. Fedrizzi Andrea
4. Fedrizzi Umberto
5. Giovanella Aldo
6. Giovanella Luca
7. Leonardi Biagio
8. Paoli Daniele
9. Simoni Claudia
10. Zanetti Mario

Assenti i Signori:

1. Braghini Daniela (g)
2. Ferrazza Michelle (g)
3. Paletti Paolo (g)
4. Simoni Michela (g)
5. Serafini Tullio (g)

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Sabrina Priami.

Il Signor Leonardi Matteo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico Io sottoscritto
Segretario Comunale, che
copia del presente verbale
viene pubblicata il giorno

02.01.2019

all'albo telematico dove
rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Sabrina Priami

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 co. 11 L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.. Ricognizione al 31.12.2017 ed atti connessi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

VISTO che, ai sensi dell'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 cit.-, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione della proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed, eventualmente, qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa citata, a redigere un programma di razionalizzazione;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.-, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

DATO ATTO che il Comune di Tre Ville, ai sensi degli articoli 1 e 2 del C.E.L. è, in quanto Comune, Ente a fini generali rappresentativo della Comunità locale, di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo con attribuzione di tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 del D.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate, qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);

RICORDATO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Tre Vile ove siano rispettate le previsioni di cui al T.U.S.P, purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.L.P.S., relativo alle società *in house*;

PRECISATO che le società *in house providing*, sulle quali viene esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1 del D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RICHIAMATA la deliberazione n. 19/2017 dd. 19.7.2017 della Sezione Autonomie Locali della Corte dei Conti e i relativi allegati;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 7 co. 11 l.p. n. 19/2016, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2017 ed all'eventuale razionalizzazione delle stesse;

CONSIDERATO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 commi 3 bis e 3 bis della L.P. 10.02.2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che alcune partecipazioni sono tali da generare utili e dividendi per l'amministrazione e che la permanenza di adeguate entrate proprie del Comune è condizione basilare per permettere un livello adeguato di resa dei servizi alla Comunità e che quindi vanno considerate con particolare favore le partecipazioni che generano entrate per l'Amministrazione;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

DATO ATTO che il Comune di Tre Ville detiene partecipazioni DIRETTE nelle seguenti società:

Madonna di Campiglio, Pinzolo Val Rendena Azienda per il Turismo S.p.A.
Consorzio dei Comuni Trentini S.c.
Trentino Riscossioni S.p.A.
Informatica Trentina S.p.A.
Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.
G.E.A.S. Giudicarie Energia, Acqua Servizi S.p.A.
Giudicarie Gas
Primiero Energia S.p.A.
Tregas S.r.l.
Scuola Musicale Giudicarie S.c.
Funivie Madonna di Campiglio S.p.a.
Emmeci Group S.p.a.
Funivie Pinzolo S.p.a.

ed una partecipazione INDIRETTA nella società CENTRO SERVIZI CONDIVISI tramite Informatica Trentina, Trentino Riscossioni e Trentino Trasporti Esercizio;

VISTO ed esaminato l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati e dato atto che non vi sono partecipazioni per le quali è necessario procedere alla razionalizzazione, specificando che come si era evidenziato essere in itinere nella deliberazione consiliare n. 34/2017 avente ad oggetto "...." La società GEAS ha terminato la procedura di completa pubblicizzazione e ora la stessa è partecipata solo da Enti pubblici ed è considerata quale una società in house a controllo pubblico congiunto;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO quanto sopra;

VISTI:

- il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

- il T.U.S.P. di cui al D.Lgs. 19/8/2016 n. 175;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, sono stati rilasciati i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., espressi favorevolmente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la deliberazione giuntale n. 24 di data 28.02.2018, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio 2018-2020. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi e degli Uffici";

VISTO il nuovo Regolamento comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 dd. 14.09.2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

con n. 10 voti favorevoli, n. // voti contrari e n. // astenuti, espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da elenco in premessa e da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di INCARICARE il Sindaco e gli Uffici degli atti esecutivi del presente provvedimento;
3. Di TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
4. Di DARE ATTO che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. Di DARE ATTO che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.;
6. Di DICHIARARE, con n. 10 voti favorevoli, n. // voti contrari e n. // astenuti, espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
7. Di DARE che, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, c. 5 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Matteo Leonardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Sabrina Priami

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 02.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Sabrina Priami

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo telematico senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il / ai sensi dell'art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
- ☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Lì, 28.12.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Sabrina Priami

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge e nel periodo di pubblicazione sono/non sono pervenute opposizioni, reclami o ricorsi.

Lì, 14.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Sabrina Priami